



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RAVENNA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | RAFFI | GUSTAVO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MOTTOLA | FRANCESCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MORETTI | PIETRO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 76/14
depositato il 18/02/2014

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20041T00199600 REGISTRO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAVENNA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 76/14

UDIENZA DEL

23/10/2014

ore 15:00

SENTENZA

N°

886/02/14

PRONUNCIATA IL:

23 OTT. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20 NOV. 2014

IL SEGRETARIO
Franco Di Ticco

Il Segretario

Con tempestivo ricorso il signor [REDACTED] rappresentato e difeso dal dott. Massimiliano Mercuri, impugnava l'avviso di liquidazione avanti indicato, chiedendone l'annullamento.

Con il suddetto avviso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna - revocava i benefici concessi al ricorrente in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale nell'atto a ministero notaio Eraldo Scarano del 7-4-2004 rep. n.113282, registrato a Ravenna il 21-4-2004 al n. 1996, serie 1T, con il quale aveva acquistato un appezzamento di terreno agricolo per il prezzo di euro 65.631,34, perchè prima del decorso di dieci anni dalla data del rogito aveva affittato detto terreno al sig. [REDACTED].

Di conseguenza determinava l'imposta di registro nella misura del 15% sul prezzo di euro 65.631,34 detraendo quella all'epoca pagata nella misura del 7%.

Parte ricorrente contesta la pretesa tributaria in quanto non si è verificata alcuna causa di decadenza dalle agevolazioni previste a favore degli IAP a titolo principale dall'art. 1 della Tariffa, Allegata A Note 1 del D.P.R. n. 131/86.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Ravenna che chiedeva l'integrale conferma del proprio operato, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

La Commissione osserva che l'art. 1 della Tariffa, Allegato A- Note 1- del d.P.R. n.131/86 dispone che " si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni o delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento".

L'Ufficio, richiamando la legge n. 36 del 1977 con la quale veniva introdotta l'imposta di registro nella misura del 15% per porre freno alla speculazione in corso sul mercato dei terreni agricoli, ritiene che l'agevolazione concessa al ricorrente nel 2004 con la tassazione dell'atto nella misura del 7% deve essere revocata perchè nel 2010, prima dei dieci anni dal trasferimento, il signor [REDACTED] ha affittato i terreni acquistati ad altro imprenditore agricolo.

La Commissione ritiene l'interpretazione dell'Agenzia Entrate assolutamente errata.

Al di là che nel caso in esame non si intravede neanche lontanamente un intento speculativo da parte del signor [REDACTED] che all'età di 76 anni ha ritenuto opportuno affittare il terreno agricolo ad altro imprenditore agricolo a causa delle precarie condizioni di salute, il Collegio ritiene che la citata disposizione dispone chiaramente che si decade dalle agevolazioni riconosciute agli imprenditori agricoli a titolo principale solo se il terreno viene destinato ad un uso diverso da quello agricolo entro dieci anni dall'acquisto.

La legge richiede soltanto un requisito oggettivo e cioè che il terreno sia destinato ad attività agricola per almeno dieci anni decorrenti dalla data dell'atto e non prevede assolutamente il requisito soggettivo per consecutivi dieci anni da parte dello stesso imprenditore agricolo che ha acquistato il terreno.


In considerazione della novità della questione e trattandosi di interpretazione di norme, il Collegio ritiene di compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Ravenna 23-10-2014

Il Giudice estensore
Dott. Francesco Mottola



Il Presidente
Avv. Gustavo Raffi

